

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO ARTISTICO STATALE "Giulio Carlo Argan"

P.zza Dei Decemviri, 12 - 00175 Roma Tel. 06121122470 Fax: 0667663953 Via Contardo Ferrini, 61 - 00173 Roma Tel. 0612112 3385 Fax 0667663875

e-mail: RMSD10000R@istruzione.it www.liceoargan.it

Distretto XVIII C.M.: RMSD10000R C.F.: 97191280581

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.148/2017 affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto il 30 gennaio 2018

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo

1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e DPR 235/2007 sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di disciplina sugli studenti, regolamenti divieto di fumo, regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche, regolamento assemblee studentesche e comitato studentesco.

Art. 3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne ala scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è approvato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali

alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

TITOLO II DIRITTI STUDENTI

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ogni studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero e approfondimento,) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare gli esiti delle prove, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale.

Art. 8

Questo Istituto promuove il dialogo e il confronto. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno pertanto il diritto di esprimere la propria opinione nei modi previsti dal normativa vigente e nel rispetto del Codice Civile.

Art. 9

Gli studenti hanno il diritto-dovere a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano alle riunioni scolastiche laddove è prevista dalla normativa la loro

rappresentanza. Gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative formative e didattiche precedentemente concordati con gli organi collegiali competenti.

Art. 10

La scuola organizza attività extracurricolari alle quali lo studente può partecipare liberamente; le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti disciplinato conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

Art. 11

I rapporti interni alla comunità scolastica si ispirano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori manterranno i contatti con le componenti scolastiche interessate per avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli utilizzando i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla scuola, tra cui il sito web in cui è contenuto l'albo on-line dell'istituto. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto saranno utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03 e successive modifiche.

Art. 12

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo.

TITOLO III DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 13

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi;
- assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente.
- Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con

assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.

- Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- A deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
- Segnalare eventuali responsabili di atti vandalici che si possono verificare ai danni dell'edificio scolastico e nei relativi spazi esterni.

Art.14

Durante l'attività didattica, non è consentito l'allontanamento dai luoghi di svolgimento se non dietro autorizzazione del docente.

Gli studenti possono recarsi in bagno uno per volta, dietro autorizzazione del docente e in subordine alle esigenze didattiche.

Non è consentito stazionare all'aperto, nei corridoi ed in altri locali senza giustificati motivi. La sosta al bar è consentita solo all'uscita e durante la ricreazione.

Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio del docente.

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni o interni durante lo spostamento per recarsi alle aule speciali.

L'accesso alla segreteria è consentito solo durante le ricreazioni. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal docente in orario se compatibili con lo svolgimento dell'attività didattica.

Non sono consentiti i comportamenti che ledono la dignità o la sensibilità dei docenti, dei non docenti e dei compagni. E' pertanto vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi di qualsiasi natura.

E' vietato indossare cappelli, berretti, ecc., all'interno dell'edificio scolastico e vestire indumenti eccessivamente succinti non adatti in un ambiente scolastico.

E' vietato fumare all'interno e all'esterno dei locali (vedasi regolamento divieto di fumo)

E' vietata ai docenti ed agli studenti la comunicazione con telefoni cellulari durante l'ora di lezione salvo che l'uso del telefono non sia finalizzato allo svolgimento della lezione.

Lo studente che dovesse accusare malori, durante l'ora di lezione, deve segnalarlo al docente di classe che l'autorizzerà, facendolo accompagnare da un collaboratore scolastico, a raggiungere la portineria e/o la vicepresidenza. Dopo aver analizzato la situazione, si valuterà se chiamare il 118 (ambulanza) o avvisare un genitore (o chi ne fa le veci) che dovrà recarsi a scuola per autorizzare, eventualmente, l'uscita anticipata dello studente.

Mai lo studente deve avvisare la famiglia con il cellulare senza prima informare la Dirigenza o gli stretti collaboratori.

I rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori

Nel caso in cui le condizioni delle aule si presentino in situazioni indecorose, gli studenti sono tenuti a ripristinare le condizioni accettabili per la permanenza della classe successiva e per la pulizia finale.

Le disposizioni relative alle aule si estendono alle aree comuni interne ed esterne. In questo caso tutti gli studenti della scuola partecipano a ripristinare condizioni accettabili.

E' vietato imbrattare muri con scritte o disegni di qualsiasi genere. Su richiesta degli alunni, la scuola indica appositi spazi per la libera comunicazione grafica. In tal caso non sono ammessi

disegni e scritte che recano offesa alla dignità altrui. Gli studenti sono tenuti a segnalare il responsabile degli atti volti ad alterare l'aspetto decoroso della scuola.

Relativamente alla sede centrale, i docenti e il personale A.T.A. sono invitati a parcheggiare solo negli spazi appositamente delimitati.

Non si assicura alcuna custodia delle moto o autovetture parcheggiate negli spazi autorizzati o negli spazi circostanti gli edifici; pertanto la scuola declina ogni responsabilità su eventuali danni o furti. Si sottolinea che i fruitori dell'area devono essere coperti da assicurazione comprensiva di eventi in spazi privati, poiché l'Istituto non riconosce danni in caso di incidenti interni a persone o cose.

Art. 15

SPAZI E TEMPI RICREATIVI

La durata della ricreazione è di venti minuti (10.40-11.00 - 12.45-13.00). Si ricorda agli studenti di osservare l'igiene, di tenere puliti gli ambienti, di buttare gli avanzi di merende e le carte negli appositi cestini per rendere accogliente l'ambiente scolastico e facilitarne la pulizia.

Per ragioni di vigilanza, sicurezza e assicurative, la ricreazione degli studenti si svolgerà, solo ed esclusivamente nel cortile che, nella sede centrale, affaccia su via Publio Valerio, per la sede di via Ferrini si svolgerà nello spazio antistante l'ingresso dell'Istituto. Qualora gli eventi metereologici non lo consentano, si utilizzeranno corridoi, aule e androne. Tutto il personale effettuerà la sorveglianza prevista.

Gli studenti non dovranno accostarsi alle cancellate comunicanti con l'esterno per evitare l'eventuale introduzione di estranei all'interno della scuola.

Gli studenti durante la ricreazione non potranno lasciare la scuola per nessuna ragione che non sia un eventuale urgente necessità legata a malori o gravi motivi familiari.

Art. 16

Gli studenti devono riconoscere la funzione educativa dei docenti, pertanto devono rispettare ed eseguire le disposizioni impartite. Corridoi, aule e androne.

I docenti devono svolgere la propria funzione in piena obiettività e pertanto non possono abusare del proprio ruolo.

La scuola è un importante luogo di educazione alla convivenza civile. Sono pertanto atti deplorevoli e passibili di sanzione disciplinare la derisione, l'umiliazione, l'omertà, la prepotenza, la ritorsione, l'emarginazione. (bullismo e cyber bullismo) Sono atti esemplari ed encomiabili la socializzazione, la solidarietà, la collaborazione, la partecipazione attiva, l'autocritica, la predisposizione al dialogo.

Il confronto dialettico deve svolgersi in assoluta serenità, rispettando le diversità senza farne oggetto di discriminazione.

Nei limiti del possibile, le controversie a qualsiasi livello devono essere sedate con il dialogo, prima di giungere ad atti repressivi.

I beni materiali, di proprietà collettiva o individuale, vanno tutelati al pari di quelli personali. Il personale e gli studenti sono pertanto tenuti a rispettare qualsiasi strumento o bene di consumo di proprietà della scuola o di privati.

Nel caso in cui l'alunno arrechi danno ai beni materiali della scuola le famiglie saranno tenute a risarcirla.

Sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che costituiscono reato verso beni di proprietà privata o pubblica.

Sono altresì vietati tutti i comportamenti che possono compromettere l'integrità dei beni di proprietà individuale o pubblica.

I docenti ed il personale A.T.A. devono vigilare nei luoghi e nei momenti di loro competenza sul rispetto di tali disposizioni.

TITOLO IV NORME INGRESSO, RITARDI USCITE

Art.17

INGRESSI

L'orario di ingresso è alle ore 7.55

Ogni minuto oltre tale orario, è considerato ritardo. Gli alunni potranno entrare nell'istituto **fino alle ore 8.05** solo in caso di ritardo occasionale ed eccezionale.

Gli alunni abitanti fuori Roma o per comprovata distanza, possono usufruire di un permesso saltuario e/o giornaliero, da richiedere all'inizio dell'a.s., di ingresso differito fino alle ore **8.15.**

INGRESSI IN RITARDO

In caso di gravi e comprovati motivi è consentito agli alunni di entrare in ritardo fino ad un massimo sei volte in seconda ora per ciascun quadrimestre con informativa alla famiglia; oltre sei ritardi, tale comportamento sarà valutato, influirà sul voto di condotta e gli studenti saranno trattenuti in appositi spazi dell'istituto con informativa alla famiglia.

L'accesso alle lezioni in seconda ora sarà subordinato al rilascio di apposito permesso da parte dei collaboratori della Presidenza.

L'ingresso alla lezione curricolare non è consentito dopo la seconda ora di lezione se non per visita medica certificata.

USCITE ANTICIPATE

Possono essere concessi sei permessi di uscita anticipata per quadrimestre. I permessi eccedenti il numero indicato possono essere richiesti solo per motivi eccezionali o di salute. I minorenni saranno autorizzati ad uscire solo in presenza di un genitore o da un suo delegato e comunque dietro presentazione del documento di identità. I maggiorenni potranno uscire in forza della maggiore età e comunque ne sarà data tempestiva informativa ai genitori che, in alternativa, possono consegnare ai collaboratori della dirigenza la liberatoria specifica per gli alunni maggiorenni.

Dal primo giorno del mese di maggio di ogni anno scolastico vengono sospesi tutti i permessi per gli ingressi in seconda ora e per le uscite anticipate, salvo certificazioni mediche.

ASSENZE

Le assenze devono essere giustificate dai genitori o di chi ne fa le veci utilizzando l'accesso al registro elettronico entro il giorno successivo all'assenza stessa.

Gli studenti ai quali non è stata regolarizzata l'assenza nei tempi previsti possono essere ammessi con riserva e a discrezione di uno dei collaboratori del dirigente Scolastico. L'ammissione in deroga è consentita fino a un massimo di due volte, pertanto, il terzo giorno non si potranno ammettere alla lezione curricolare gli studenti non in regola con la giustificazione. L'alunno minorenne, ancora sprovvisto di giustificazione, ha l'obbligo di permanere nei locali della scuola.

Gli alunni maggiorenni beneficiano dell'autogiustificazione, ma comunque ne verrà data informativa ai genitori.

Per le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresi i giorni festivi contenuti all'interno del periodo), e pertanto dopo 6 giorni consecutivi di assenza, è necessaria, oltre alla giustificazione sul registro elettronico anche il certificato medico che attesta l'avvenuta guarigione.

Le assenze prolungate per gravi motivi di famiglia vanno autocertificate con assunzione delle responsabilità, e deve essere informato preventivamente il Consiglio di Classe e il Coordinatore.

Qualora le assenze diventassero troppo numerose, il Docente coordinatore di classe o il consiglio di classe contatterà i genitori per l'informativa di legge.

TITOLO V RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art.18

Le famiglie saranno avvertite, dai docenti, in caso di profitto insufficiente, di comportamento disdicevole, assenze e ritardi frequenti, tramite registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari dei docenti.

Gli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell'anno scolastico sono in numero di due, di cui l'ultimo, solitamente prima delle vacanze di natale e in primavera secondo le esigenze organizzative della scuola e comunque comunicato in tempo utile (con orario dalle 15.00 alle ore 18.00).

I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un'ora fissata dagli insegnanti in un giorno della settimana nella prima e terza settimana, iniziando dalla prima intera .

TITOLO VI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 19

USCITE DIDATTICHE IN ORARIO CURRICOLARE

Le visite guidate sono a tutti gli effetti attività didattiche e formative secondo quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli studenti che parteciperanno, pertanto, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, adeguato, idoneo all'attività in corso. Eventuali trasgressioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.

Gli studenti diversamente abili, in occasione delle uscite didattiche, saranno accompagnati dall'insegnante di sostegno, qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Classe prenderà decisioni in merito alla partecipazione e all'accompagnamento dello studente. L'insegnante di sostegno provvederà a mantenere i contatti con la famiglia.

La richiesta di autorizzazione per le Uscite Didattiche, corredata da tutte le autorizzazioni dei genitori dovrà essere presentata dal coordinatore della classe all'Ufficio di segreteria Didattica, tramite modulo predisposto, in tempo utile (minimo 7 giorni prima). Ogni consiglio di classe provvederà a individuare un docente accompagnatore ed un docente supplente in caso di assenza del primo. Si ricorda che è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Il Docente proponente informerà i docenti in orario per quel giorno. Laddove siano presenti alunni diversamente abili, gli insegnanti di sostegno provvederanno ad informare la famiglia e verificare la fattibilità della partecipazione degli alunni D.A.

Gli alunni che, per comprovati e seri motivi, non parteciperanno alle uscite, saranno regolarmente presenti a scuola e si provvederà a inserirli in appositi gruppi di studio

Prima di ogni visita il genitore o chi esercita la patria potestà dovrà firmare l'autorizzazione per consentire allo studente la partecipazione a tali attività.

Le visite didattiche non devono essere organizzate nelle ultime due settimane prima della fine del 1° quadrimestre e durante l'ultimo periodo dell'anno scolastico a partire dal 1° maggio.

Anche le uscite tra le due sedi, laddove il docente lo ritenga indispensabile per l'attività didattica (per esempio esigenze di laboratorio specifici) seguono il regolamento per le uscite giornaliere.

Per quanto riguarda le uscite connesse alle attività di alternanza scuola-lavoro, il docente tutor, ai fini di una migliore organizzazione del servizio, provvederà a consegnare il calendario delle uscite agli uffici di vicepresidenza delle rispettive sedi.

Art. 20

VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione sono uno strumento per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi ; rientrano pertanto tra le attività didattiche ed integrative della scuola e devono essere parte integrante della programmazione dei Consigli di Classe.

Criteri generali

I viaggi, come da normativa vigente, possono essere effettuati ove sia assicurata la partecipazione almeno metà degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Per i restanti alunni che non partecipano in quei giorni all'attività per comprovati e seri motivi, è prevista una attività curricolare scolastica alternativa alla lezione frontale.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Per quanto concerne gli alunni maggiorenni, le famiglie dovranno comunque essere avvertite e acquisita documentazione scritta dell'avvenuta informazione

La durata e le destinazioni dei viaggi d'istruzione seguiranno indicativamente le seguenti modalità;

- per il Primo anno possono essere effettuati viaggi d'istruzione in Italia con una durata massima di un giorno;
- per il Secondo e Terzo anno possono essere effettuati viaggi d'istruzione in Italia con una durata massima di tre giorni;
- per il Quarto anno possono essere effettuati viaggi d'istruzione in Italia per una durata massima di quattro giorni o all'Estero per una durata massima di cinque giorni.

• per il Quinto anno possono essere effettuati viaggi d'istruzione in Italia o all'Estero per una durata massima di sei giorni.

In caso di particolari progetti e di attività legate all'alternanza scuola-lavoro, programmati dal C.d.C., si possono prevedere modalità diverse da quelle sopraelencate.

Il Consiglio di Classe, come da apposita delibera Del Consiglio programmerà un'attività didattica alternativa per gli studenti che non prenderanno parte al viaggio d'istruzione e pertanto gli alunni non partecipanti al viaggio d'istruzione dovranno venire regolarmente a scuola.

I viaggi non devono essere organizzati durante l'ultimo mese di lezione e in coincidenza con attività già programmate.

Gli accompagnatori, appartenenti al Consiglio di Classe, devono essere almeno uno ogni quindici alunni, a supporto può essere prevista la partecipazione di personale ATA.

Gli studenti diversamente abili, in occasione dei viaggi d'istruzione, saranno accompagnati dall'insegnante di sostegno e laddove richiesto dagli Assistenti per i D.A.

In caso che ciò non sia possibile, il Consiglio di Classe prenderà decisioni in merito alla partecipazione e all'accompagnamento dello studente (docenti, assistenti, personale ausiliario, familiari, compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità).

Si può prevedere la partecipazione dei genitori dei D.A., con oneri finanziari a loro esclusivo carico.

Il comportamento degli studenti in visita o viaggio di istruzione deve essere corretto. In caso di violazioni del corretto comportamento saranno seguite le indicazioni del presente regolamento per quanto indicato nella permanenza a scuola.

TITOLO VII - REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE E COMITATO STUDENTESCO

Art. 21

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee studentesche rappresentano un importante momento di confronto democratico e di crescita collettiva, pertanto si auspica che tutte le componenti scolastiche si adoperino per sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al fine di una partecipazione larga e attiva.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto, secondo le norme vigenti.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea degli studenti a livello di Istituto una volta al mese. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese durante le ore curricolari da concordare con i docenti della classe che viene verbalizzata dagli studenti. Il verbale deve essere consegnato in VicePresidenza.

Le richieste per lo svolgimento per entrambe le tipologie di assemblea deve essere presentata almeno cinque giorni prima in VicePresidenza;

L'assemblea d'Istituto, come pure l'assemblea di classe, non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, ma devono essere distribuite in modo uniforme nei vari giorni della settimana.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario di lezione, ed in numero massimo di quattro entro l'anno scolastico, possono partecipare esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta degli Studenti Rappresentanti di Istituto. L'assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti di Classe oppure dal 30% degli studenti mediante richiesta scritta dagli studenti da presentare in VicePresidenza.

Le assemblee di classe si svolgono sotto la responsabilità del docente che, secondo l'orario vigente, avrebbe dovuto far lezione nella classe stessa nel periodo previsto per l'assemblea.

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'Assemblea d'Istituto si svolge alla presenza dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d'Istituto che devono garantire: il corretto svolgimento della medesima e il rispetto dell'ordine del giorno assumendosene la diretta responsabilità. All'assemblea può partecipare il Dirigente Scolastico, un suo sostituto o dei docenti delegati dal Dirigente Scolastico fra gli insegnanti tenuti al servizio, secondo l'orario delle lezioni, durante il periodo dell'assemblea. L'assemblea di istituto si svolge:

- per la sede di Piazza dei Decemviri, in Palestra;
- per la sede di Via Ferrini, in palestra.

I rappresentanti degli studenti sono tenuti ad invitare i loro compagni ad un comportamento civile e responsabile. Nell'ambito dell'assemblea si dovrà procedere all'elezione di un presidente e di un segretario, che dovranno garantirne il regolare svolgimento e la verbalizzazione. Il verbale verrà consegnato in VicePresidenza.

Tutti gli studenti hanno diritto di parola e di voto sui punti dell'ordine del giorno.

L'assemblea è coordinata dai rappresentanti d'Istituto.

Le varie componenti possono partecipare ed eventualmente intervenire all'assemblea a loro discrezione o su invito degli studenti.

Chi coordina garantisce la libera espressione delle opinioni e la civile condotta dei dibattiti.

SICUREZZA

Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine. Esso assicura:

- 1. a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
- b) il rispetto dei regolamenti interni;
- c) l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all'assemblea;
- d) la selezione, il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all'interno dell'area dell'Istituto, onde evitare fatti incresciosi.
 - 2. a) I membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili.
- b) Per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio d'ordine maggiorenni.
- d) Gli studenti membri del servizio d'ordine sono scelti dal comitato studentesco tra volontari, distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.

COMITATO STUDENTESCO

Il comitato studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art.14 del D.lgs 297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il DS, previa deliberazione di carattere generale del consiglio d'istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

Il comitato studentesco è soggetto principale per la L. 567/96 e la Direttiva 133/96.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art.22

Il presente Titolo del Regolamento di Istituto attua:

- le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1988 n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, e delle modifiche e integrazioni degli stessi articoli previsti dal D.P.R. del 21.10.2007 del n. 235;
- recepisce le linee di indirizzo della CM Prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007, "Scuola e legalità, per cui: la scuola presidio di legalità è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento";
- recepisce la legge n. 29 maggio 2017 n.71 (cyber bullismo)

Art.23

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Art.24

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni del dovere scolastici come elencati nell'Art.3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono a un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica durante le attività curricolari ed extracurriculari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi di istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal PTOF.

Art.25

Nell'ambito della previsione generale e nell'elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le seguenti violazioni disciplinari:

- A. Violazioni dei doveri dello studente nel comportamento scolastico
 - 1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche;
 - 2. falsificazioni documenti:
 - 3. ritardi al rientro dall'intervallo e/o cambio dell'ora;
 - 4. mancata esecuzione delle attività in classe:
 - 5. uscita non autorizzata dall'edificio scolastico;
 - 6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza:
 - 7. disturbo dell'attività scolastica;
 - 8. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

Violazioni dei doveri nei confronti della comunità scolastica

- violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti di tutte le componenti scolastiche anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità, turpiloquio e bestemmia;
- 2. atteggiamenti di bullismo(violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo specie se reiterata, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima);
- 3. azioni di cyber bullismo (litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare, molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, invio ripetuto di SMS, che includono esplicite minacce fisiche, invio di SMS via smartphone ed internet corredati da immagini o sfondo sessuale, estromissione intenzionale dall'attività on-line, registrazione di confidenze, insinuazioni all'interno dell'account di un'altra persona, pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, forum di pettegolezzi e commenti crudeli, calunnie e denigrazioni)
- 4. comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui;
- 5. sottrazione indebita di beni altrui;
- 6. introduzione ed uso di alcolici e/o sostanza stupefacenti;
- 7. violazione del divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici all'interno dell'edificio scolastico, fatte salve quelle ore di lezione in cui vi sia una precisa indicazione dell'insegnante per la didattica.
- C. Violazioni dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature
 - 1. deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature (soprattutto delle strumentazioni delle tecnologie informatiche);
 - 2. violazioni del decoro e pulizia dell'Istituto;
 - 3. violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati;
 - 4. sottrazione indebita di beni dell'Istituto.

Art.26

Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona, gli atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.)

Art.27

La responsabilità disciplinare è personale.

Art.28

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.30

La violazione dei doveri presenti nel Regolamento d'Istituto danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Le relative Tabelle A-B-C-D-E delle sanzioni disciplinai sono in allegato.

Art.31

Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; a parere del Consiglio di Classe la sanzione può essere convertita in parte o in tutto, con attività di natura sociale, culturale e comunque a favore della comunità scolastica. Tali attività possono consistere in interventi di riordino dei locali della scuola (togliere scritte dai muri, dalle porte etc.), in piccole manutenzioni, attività di segreteria, attività di studio e ricerca supplementari, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Art.32

Le violazioni disciplinari individuate nell'art. 13 si configurano di entità lieve, rilevante o grave e prevedono le sanzioni comminate dall'organo sanzionatorio previsto dalla norma. Nel caso di note disciplinari, queste vanno annotate sul registro elettronico della classe. Quando il numero delle note dovesse essere particolarmente elevato, il Consiglio di Classe può decidere di comminare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, per periodo inferiore a 15 giorni e/o convertirla in attività di cui al precedente articolo

Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli presenti nelle rispettive Tabelle e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art.4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art.34

Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A-B-C-D-E) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente entità.

Art.35

La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro massimo 3 giorni dall'evento o dalla scoperta dello stesso, ed è comminata dall'organo sanzionatore individuato nelle tabelle entro i successivi 5 giorni: in caso l'organo sanzionatore sia il consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

È dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell'organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente scolastico procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a

15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di stato, l'Istituto deve promuovere- in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.36

La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento di eventuali danni arrecati non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art. 37

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

Art.38

In caso di inadempienza dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l'interesse delle collettività il dirigente scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

L'ammonizione scritta viene comminata individualmente dal docente del consiglio di classe o da un delegato del Dirigente scolastico.

La sospensione fino a 15 giorni viene comminata dal Consiglio di classe su proposta scritta di almeno un docente presentata al Coordinatore o su proposta dello stesso Coordinatore.

Le sanzioni più gravi vengono comminate dal Consiglio di Istituto, previa delibera del Consiglio di classe adottata come al comma precedente.

ORGANO DI GARANZIA E RICORSI

All'atto del suo insediamento il Consiglio d'istituto nomina l'Organo di garanzia con i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui al seguente articolo;
- decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

L'Organo di garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico
- 2 docenti designati dal Consiglio di

Istituto

- 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto
- 1 studente designato dal Consiglio di Istituto
- 1 membro supplente docente
- 1 membro supplente genitore
- 1 membro supplente studente

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Art.40

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla sostituzione con i membri supplenti previsti nel decreto di nomina del Dirigente Scolastico.

Art. 41

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L'Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l'astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

È possibile un ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'Istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia dell'Istituto o dalla scadenza del termine di decisione ad esso attribuito.

Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, i risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata

NORME FINALI

Art.43

Il presente Regolamento è vincolante per tutte le componenti scolastiche.

Il mancato rispetto delle presenti regole comporta sanzioni previste dalla normativa vigente. Si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, al CCNL, ai contratti integrativi e alle norme vigenti per quanto non specificato nel presente regolamento, se nuove norme modificassero, in corso d'anno, la legittimità dello stesso regolamento chiaramente le norme prevarrebbero sul regolamento, senza alcun bisogno di modifiche.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a leggi, decreti e regolamenti dello Stato che disciplinano la materia.

TABELLA A - Infrazioni disciplinari LIEVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma1 Statuto studentesse e studenti)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione?	CHI accerta e stabilisce?	CCOME procedere
FREQUENZA REGOLARE "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"	ritardi oltre il consentito •uscite anticipate non supportate da oggettiva documentazione	Dopo 6 ritardi nel I quadrimestre e 6 nel II quadrimestre Dopo 6 uscite nel I e nel II quadrimestre	I collaboratori del D.S.	Il Coord. di classe consulta i membri del Consiglio, predispone riepilogo scritto delle infrazioni, raccoglie parere scritto di ciascun docente circa la sanzione e informa il D. S. I collaboratori ammoniscono le infrazioni sul registro di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	insulti, termini volgari e offensivi tra studenti interruzioni inopportune e sistematiche del ritmo delle lezioni non rispetto del materiale altrui e/o mancanza di quello personale atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare	Per tutti i responsabili sanzione immediata Dopo 3 note scritte sul Registro, intervento del Consiglio di Classe	I singoli DOCENTI Dopo 3 note il COORDINATORE • accerta e raccoglie le infrazioni dello studente • comunica le infrazioni al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico II CONSIGLIO DI CLASSE sanziona l'alunno con provvedimento disciplinare di CENSURA SCRITTA; in caso di recidiva con provvedimento di ESCLUSIONE dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche; nei casi più gravi con provvedimento di cui alla TABELLA B	I Singoli docenti registrano la NOTA DISCIPLINARE sul registro di classe Dopo 3 note il COORDINATORE comunica – in sede di riunione del Consiglio di Classe – le avvenute infrazioni. Dopo valutazione del caso si procede con l'eventuale sanzione approvata con maggioranza minima dei 2/3 dei componenti. In caso di urgenza il Coord. di classe consulta i membri del Consiglio, predispone riepilogo scritto delle infrazioni, raccoglie parere scritto di ciascun docente circa la sanzione e informa il D. S.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	mancato rispetto delle disposizioni organizzative interne (anche ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora, comportamento in palestra, ecc) violazione lieve delle disposizioni interne circa l'uso di telefoni cellulari, di foto/videocamere digitali e simili Per analoghe violazioni ripetute nel tempo si veda la TABELLA B	Per tutti i responsabili sanzione immediata Dopo 3 note scritte sul Registro, intervento del Consiglio di Classe	I singoli DOCENTI	I Singoli docenti registrano la NOTA DISCIPLINARE sul registro di classe Dopo 3 note il COORDINATORE comunica – in sede di riunione del Consiglio di Classe – le avvenute infrazioni. Dopo valutazione del caso si procede con l'eventuale sanzione approvata con maggioranza minima dei 2/3 dei componenti. Uso dei telefoni: accertata l'infrazione, il DOCENTE ritira l'apparecchio all'alunno, informa tramite diario la famiglia, ed invita la stessa a venire a ritirare quanto sequestrato previo appuntamento con il D. S. o con il Coordinatore di Classe
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati lanci di oggetti non contundenti	Per tutti i responsabili, individuati inequivocabilmente, sanzione immediata Dopo 3 note scritte sul Registro, intervento del Consiglio di Classe	I singoli DOCENTI	I singoli docenti registrano la NOTA DISCIPLINARE sul registro di classe Dopo 3 note il COORDINATORE comunica – in sede di riunione del Consiglio di Classe – le avvenute infrazioni. Dopo valutazione del caso si procede con l'eventuale sanzione approvata con maggioranza minima dei 2/3 dei componenti.
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	Mancanze ripetute nel mantenimento della pulizia dell'ambiente e nel rispetto degli arredi scolastici e degli strumenti informatici di cui sono dotate le aule	Per tutti i responsabili, individuati inequivocabilmente, sanzione immediata Dopo 3 note scritte sul Registro, intervento del Consiglio di Classe	I Singoli DOCENTI	I Singoli docenti registrano la NOTA DISCIPLINARE sul registro di classe Dopo 3 note il COORDINATORE comunica – in sede di riunione del Consiglio di Classe – le avvenute infrazioni. Dopo valutazione del caso si procede con l'eventuale sanzione approvata con maggioranza minima dei 2/3 dei componenti.

¹⁾Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulatamene al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

2)specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare (art. 3 L.

^{241/1990)}

Avverso qualsiasi tipo di sanzione è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'alunno e alla famiglia. L'ORGANO DI GARANZIA esprime giudizio definitivo entro 10 giorni dall'avvenuto ricorso. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente.

TABELLA B – Infrazioni disciplinari gravi (SANZIONE: sospensione)allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti)

DOVERI	COMPORTAMENTI "Infrazioni ai doveri"	QUANDO scatta la sanzione?	SANZIONE	CHI Accerta e stabilisce?
FREQUENZA REGOLARE E	Infrazioni non gravi che si ripetono	Dopo due	Sospensione	
IMPEGNO SCOLASTICO	dopo sanzioni già applicate	censure	Da 1 a 6 giorni	Consiglio di classe
RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO NELL'ISTITUTO	Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature	Subito	Sospensione Da 3 a 5 giorni risarcimento	Consiglio di classe
	Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe (*)	Subito	Sospensione Da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe
	Furto di attrezzature (*)	Subito	Sospensione Da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe
	Compimento di fatti che costituiscono reato (*)	Subito	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Dopo due censure	Sospensione Da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	Utilizzo del cellulare per scopi diversi dalla didattica che ledano la dignità altrui	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Compimento di fatti che costituiscono reato (*)	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui (*)	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
ALINI	Furto (*)	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Lancio di oggetti contundenti (*)	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Dopo due censure	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati	Subito	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Dopo due censure	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe

1)Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulatamene al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

2)specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare (art.3 L.241/1990) Avverso qualsiasi tipo di sanzione è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'alunno e alla famiglia. L'ORGANO DI GARANZIA esprime giudizio definitivo entro 10 giorni dall'avvenuto ricorso. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente.

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9bis Statuto studentesse e studenti)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione

DOVERI Art. 3 dello Statuto	Comportamenti "infrazioni ai doveri"	Chi accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	-Ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.(*) -Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui(*) -Propaganda, teorizzazione e discriminazione nei confronti di altre persone -Compimento di fatti di reato(*) -Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati -Introduzione nella scuola di alcolici, droghe e armi (*)	Consiglio d'istituto 1. Accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e accerta la veridicità delle infrazioni 2. Applica la sanzione della sospensione Appello: Organo di Garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE	Infrazioni gravi (tabella B) che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Consiglio d'istituto 1. Accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e accerta la veridicità delle infrazioni 2. Applica la sanzione della sospensione Appello: Organo di Garanzia
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio,strumentazione informatica, attrezzi e suppellettili nella palestra) (*)	Consiglio d'istituto 1. Accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e accerta la veridicità delle infrazioni 2. Applica la sanzione della sospensione Appello: Organo di Garanzia

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

NOTE

1)Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulatamene al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

2)specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare (art.3 L.241/1990) 3) Avverso qualsiasi tipo di sanzione è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'alunno e alla famiglia. L'ORGANO DI GARANZIA esprime giudizio definitivo entro 10 giorni dall'avvenuto ricorso. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente.

Tabella D Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico(art. 4-comma 9 bis Statuto studentesse e studenti).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di istituto e' prevista alle seguenti condizioni:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali de determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Doveri Art. 3 dello Statuto	Comportamenti "infrazioni ai doveri"	Chi accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	-ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui (*) -utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui -propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone -violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati (*) -introduzione di droghe e armi (*)	Consiglio di Istituto 1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e, accertata la veridicità delle infrazioni, 2. applica la sanzione della sospensione
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	-Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio,strumentazione informatica, attrezzi e suppellettili nelle palestre) (*) - infrazioni gravi (Tab. C) che si ripetono dopo sanzioni già applicate	

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

NOTE

2)specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare (art.3 L.241/1990) 3)Avverso qualsiasi tipo di sanzione è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'alunno e alla famiglia. L'ORGANO DI GARANZIA esprime giudizio definitivo entro 10 giorni dall'avvenuto ricorso. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente.

¹⁾Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulatamene al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

Tabella E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (art.4- comma 9 bis e 9 ter Statuto studentesse e studenti)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, Il Consiglio di istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis)

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D e E possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di istituto e' prevista alla seguente condizione:
-dopo aver esplicitato i motivi per cui " non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico"

Specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (art.3 L.241/1990) Avverso qualsiasi tipo di sanzione è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'alunno e alla famiglia. L'ORGANO DI GARANZIA esprime giudizio definitivo entro 10 giorni dall'avvenuto ricorso. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente.